

TAX & LEGAL NEWS



Numero 17 del 18 ottobre 2017

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

A partire dal 27 settembre è operativo l'Accordo tra Italia e Stati Uniti per lo scambio dei *Country-by-Country Reports*

INTERPRETAZIONI

La fruizione del beneficio dell'iperammortamento nel caso di vendita con riserva di gradimento

È escluso da tassazione il valore dei servizi offerti ai dipendenti da un piano welfare connesso al raggiungimento di obiettivi di performance

Effetti della rinuncia al TFM da parte degli amministratori

La nota dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sui nuovi modelli INTRASTAT

GIURISPRUDENZA

Il socio amministratore può votare nella delibera avente ad oggetto la sua revoca dalla carica gestoria

Gli oneri per l'erogazione di un mutuo devono essere dedotti nell'anno in cui sono sostenuti

I costi relativi a servizi di patronage sono deducibili anche in caso di garanzia rilasciata non gratuitamente

La non imponibilità IVA dei servizi di trasporto di beni di valore trascurabile importati in franchigia dai dazi

Il trattamento ai fini IVA del contratto di leasing con opzione di acquisto

È illegittimo l'accertamento ai soci di una società estinta

Il contribuente ha la facoltà di impugnare il diniego al rimborso per società di comodo

DOTTRINA

È stata avanzata una proposta di riforma dell'IVA da parte della Commissione europea

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

GIURISPRUDENZA

Il socio amministratore può votare nella delibera avente ad oggetto la sua revoca dalla carica gestoria

Secondo il Tribunale di Milano, il legislatore della riforma ha consentito al socio di s.r.l. in conflitto di interessi di votare in assemblea (ex articolo 2479, comma 3, Codice civile), come si evince:

- dal fatto che il suo voto è sterilizzato solo se la delibera adottata con il suo voto determinante è potenzialmente dannosa;
- dal parallelismo che è consentito operare con la regola generale valida per la s.p.a. prevista dal comma 1 dell'articolo 2373 del Codice civile, che prevede una disciplina assai simile;
- dal fatto che non è stabilito un divieto di voto ma, al contrario solo l'impugnabilità della delibera assunta con la partecipazione del socio in conflitto di interessi.

Ad avviso del Tribunale, il disposto dell'articolo 2373, comma 2, del Codice civile (secondo cui il socio amministratore non può votare nelle deliberazioni che riguardano la sua responsabilità, con conseguente applicabilità dell'articolo 2368, comma 3, secondo periodo, del Codice civile per cui il voto dato in violazione del divieto non è computato "*ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione*"), non sarebbe comunque applicabile al caso di specie in quanto la delibera impugnata non ha ad oggetto la responsabilità dell'amministratore, ma solo la sua revoca, non essendo le due fattispecie tra loro assimilabili (non fosse altro perché le rispettive conseguenze patrimoniali per l'amministratore sono nettamente diverse e trattandosi di una disposizione che, prevedendo il divieto di voto, non può essere applicata estensivamente).

Pertanto, il socio amministratore ha il diritto di votare sulla sua revoca dalla carica di amministratore. Ciò posto, se il socio in conflitto di interesse ha diritto di votare, la natura determinante o non determinante del voto dovrà essere valutata operando l'espunzione del voto stesso:

- solo dal numeratore dell'operazione di divisione mediante la quale è effettuato il calcolo del quorum deliberativo;
- viceversa, non anche al denominatore (infatti, questa espunzione è consentita solo in caso di divieto di voto ex articolo 2368, comma 3, Codice civile).

Tribunale di Milano del 20/10/2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

LEGISLAZIONE

A partire dal 27 settembre è operativo l'Accordo tra Italia e Stati Uniti per lo scambio dei *Country-by-Country Reports*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ricordato con un comunicato stampa che dal 27 settembre è divenuto operativo uno specifico Accordo qualificante tra Italia e Stati Uniti, il quale prevede lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese (c.d. *Country-by-Country Reports, CBCR*).

Questo Accordo consentirà di scambiare i dati contenuti nelle rendicontazioni entro 15 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione.

La prima rendicontazione Paese per Paese, relativa al periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva sarà trasmessa, da un'Autorità Competente all'altra, entro 18 mesi dall'ultimo giorno di questo periodo.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa del 03/10/2017

IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONI

La fruizione del beneficio dell'iper-ammortamento nel caso di vendita con riserva di gradimento

La Direzione regionale del Veneto ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell'iper-ammortamento nel caso di un bene consegnato nel 2016 ma con accettazione del collaudo da parte dell'acquirente perfezionata nel 2017.

Nel caso in esame, la struttura contrattuale posta in essere dalle parti è stata classificata come vendita con riserva di gradimento, tale per cui l'operazione deve ritenersi perfezionata solo nel momento in cui interviene l'accettazione della cosa venduta da parte dell'acquirente. Da ciò ne deriva che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 109 del TUIR, la spesa sostenuta deve ritenersi di competenza dell'esercizio 2017, con conseguente possibilità di fruizione dell'iper-ammortamento.

DRE Veneto, interpello n. 907-456/2017 del 16/06/2017

È escluso da tassazione il valore dei servizi offerti ai dipendenti da un piano welfare connesso al raggiungimento di obiettivi di performance

Un piano welfare, il quale subordina l'accesso dei dipendenti ai vari servizi offerti al raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale ed individuale con espressa indicazione del "credito welfare" attribuibile in funzione del livello di ottenimento di questi obiettivi, rientra astrattamente nelle fattispecie esentative previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR.

Inoltre, le modalità di utilizzo di un budget figurativo per la fruizione dei servizi del piano welfare, attraverso una piattaforma informatica, non contrastano con le finalità della norma sempreché il budget assegnato, in caso di non utilizzo, non venga convertito in denaro e rimborsato al lavoratore. Infatti, poiché l'esenzione da imposizione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro, sono escluse dai benefici fiscali in commento le erogazioni di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente o dai suoi familiari.

DRE Lombardia, interpello n. 904-791/2017 del 28/07/2017

Effetti della rinuncia al TFM da parte degli amministratori

Il trattamento di fine mandato (TFM) è un'indennità, non disciplinata in modo specifico dalla normativa civilistica, che la società può corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato. Il suo ammontare è determinato, secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante delibera assembleare dei soci.

Per quanto concerne la deducibilità ai fini IRES degli accantonamenti per l'erogazione del TFM, trova applicazione l'articolo 105, comma 4, del TUIR. Pertanto, gli accantonamenti al TFM rientrano nel novero tassativo degli accantonamenti per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, essendo sostanzialmente

equiparati a quelli di quiescenza e previdenza. Gli stessi sono quindi fiscalmente deducibili in base al principio di competenza, a prescindere dal momento di effettiva erogazione dell'indennità.

Occorre, tuttavia, ricordare che, per effetto del rinvio all'articolo 17, comma 1, lettera c), del TUIR previsto dal sopra citato articolo 105, comma 4, del TUIR:

- la deducibilità dell'accantonamento per TFM è subordinata al fatto che il diritto all'erogazione dell'indennità risulti da un "atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto";
- in caso contrario, la deduzione del relativo costo dovrà essere effettuata nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima.

Viceversa, il comma 4-bis dell'articolo 88 del TUIR (inserito dall'articolo 13 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ovvero il c.d. "decreto internazionalizzazione") prevede che: *"la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. (...)"*.

Dal momento che il comma 4-bis dell'articolo 88 del TUIR fa riferimento in modo esplicito alla qualifica di socio, la norma in questione non può trovare applicazione con riferimento alla rinuncia al TFM operata dagli amministratori non soci. In questo caso, dovrà applicarsi il comma 1 dell'articolo 88 del TUIR secondo cui *"si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio o in precedenti esercizi"*.

Pertanto, a seguito della rinuncia degli amministratori non soci, se la società ha dedotto le quote di TFM accantonate:

- la stessa dovrà assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva;
- in caso contrario, la rinuncia non avrà effetto fiscale.

Infine, occorre considerare che:

- nel caso in cui gli amministratori soci abbiano rinunciato alle quote di TFM accantonate dalla società patrimonializzando la stessa, i crediti rinunciati (che si intendono giuridicamente incassati) dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società;
- per gli amministratori non soci, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, il principio del c.d. "incasso giuridico" non è applicabile ed essi non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 124 del 13/10/2017

GIURISPRUDENZA

Gli oneri per l'erogazione di un mutuo devono essere dedotti nell'anno del relativo sostenimento

Il costo relativo alla stipulazione di un mutuo a restituzione dilazionata in più anni deve essere dedotto integralmente nell'esercizio in cui si ottiene la somma mutuata, trattandosi di una spesa di competenza di questo esercizio e non di quelli successivi, in cui vanno a ricadere non i vantaggi del prestito, ma le scadenze delle obbligazioni restitutorie.

Con riferimento al caso in esame è stato precisato che: *"ne consegue la fondatezza del rilievo sollevato dalla contribuente ... relativo alla imputazione dell'intero costo della consulenza concernente la stipula del contratto di mutuo alla annualità nel corso della quale tale costo è stato sostenuto, trattandosi di spesa*

di competenza dell'esercizio nel corso del quale il contratto di mutuo è stato concluso e nel quale sono ricaduti tutti i relativi vantaggi”.

Cassazione n. 23338 del 06/10/2017

I costi relativi a servizi di patronage sono deducibili anche in caso di garanzia rilasciata non gratuitamente

I costi derivanti dal rilascio di una lettera di patronage da parte della società capogruppo possono essere dedotti dal reddito della controllata anche quando la garanzia infragruppo non è gratuita. Al riguardo, la Suprema Corte ha osservato che la società garante è un soggetto giuridico distinto dalla società garantita, sebbene titolare della maggioranza delle azioni di quest'ultima, le cui prestazioni commerciali a favore delle società controllate sono valutate secondo gli ordinari criteri di mercato, salvo specifiche eccezioni espressamente disciplinate, non ricorrenti nel caso concreto. Inoltre, data l'autonomia patrimoniale di queste imprese, nell'ordinamento giuridico non sussiste una sorta di presunzione di gratuità che assiste le concessioni di garanzia che sono prestate dalla società capogruppo a favore di società controllata. Al contrario, se conformi all'interesse del gruppo societario, le prestazioni commerciali effettuate dalla società controllante a favore delle società controllate rientrano nell'ambito degli ordinari e consuetudinari rapporti tra imprese infragruppo. Ciò, tuttavia, non esclude l'onerosità delle prestazioni fornite, che s'impone quale diretta conseguenza dell'autonomia patrimoniale e della distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società appartenenti al gruppo stesso.

Cassazione n. 18815 del 28/07/2017

Sono indeducibili gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti

Gli accantonamenti ad appositi fondi rischi ed oneri sono disciplinati dagli articoli 105, 107 e 109 del Tuir. In particolare, il comma 4 dell'articolo 107 del Tuir statuisce che «*non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo*», cosicché eventuali stanziamenti a fondi diversi da quelli previsti da queste disposizioni, costituiscono accantonamenti fiscalmente non riconosciuti e quindi indeducibili, con la conseguenza che:

- (da un lato) le quote accantonate costituiscono “variazioni in aumento” del risultato civilistico rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa imponibile ex articolo 56 del Tuir;
- (dall'altro) l'utilizzo del fondo dovrà essere ricompreso tra le “variazioni in diminuzione” del risultato di periodo in cui questo utilizzo si è manifestato, mentre se viene azzerato, l'accantonamento del fondo costituisce una sopravvenienza attiva ex articolo 88 del Tuir e, quindi, un componente positivo di reddito.

Cassazione n. 23812 del 11/10/2017

IVA

INTERPRETAZIONI

La nota dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sui nuovi modelli INTRASTAT

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha ricapitolato le modifiche che sono state apportate ai modelli INTRASTAT dal provvedimento n. 194409/2017 e applicabili a partire dal 1° gennaio 2018. In particolare, è stato precisato che, anche a seguito di queste novità, resta inalterato l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRA relativi all'ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti. Inoltre:

- ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio 2018, permarrà soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE, secondo la periodicità stabilita dall'articolo 2 del D.M. 22 febbraio 2010;
- si aggiungono le seguenti ulteriori novità e semplificazioni di natura statistica, previste dal citato provvedimento che, come stabilito all'articolo 5, si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018:
 - Elenchi riepilogativi relativi all'acquisto di beni (Modello INTRA 2-bis);
 - Elenchi riepilogativi relativi all'acquisto di servizi (Modello INTRA 2-quater);
 - Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis);
 - Elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1-quater).

Agenzia Dogane e Monopoli, nota n. 110586 del 09/10/2017

GIURISPRUDENZA

La non imponibilità IVA dei servizi di trasporto di beni di valore trascurabile importati in franchigia dai dazi

Il combinato disposto dell'articolo 144 e dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio osta a una normativa nazionale che prescrive, per l'applicazione dell'esenzione dall'IVA alle prestazioni accessorie (fra cui i servizi di trasporto):

- non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile,
- ma anche che queste prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione.

La questione sollevata davanti alla Corte di Giustizia fa riferimento, in particolare, alle spedizioni di merci di valore trascurabile o senza valore commerciale le quali, da un lato, beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione (ex articolo 27 del regolamento n. 918/83) e, dall'altro, sono esenti dall'IVA all'importazione (ex articolo 143, lettera b), della direttiva IVA).

Corte di Giustizia UE causa C-273/16 del 04/10/2017

Il trattamento ai fini IVA del contratto di leasing con opzione di acquisto

La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che vedeva contrapposta una importante concessionaria di automobili e l'Amministrazione finanziaria inglese.

Con le sue motivazioni, il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se e in quale misura l'espressione «*un contratto di locazione (...) accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata*» debba essere interpretata. Ciò in quanto il fatto di qualificare un contratto come «contratto di leasing finanziario» non è di per sé sufficiente a far rientrare la consegna materiale di un bene effettuata in base a quest'ultimo in una categoria di operazioni assoggettate all'IVA.

Con riferimento a quanto sopra la Corte Ue ha osservato che: *“l'espressione «contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata», prevista dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l'esercizio dell'opzione risulta l'unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”*.

Corte di Giustizia UE causa C-164/16 del 04/10/2017

La detraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute per la costruzione di un fabbricato prima dell'inizio dell'attività d'impresa

Deve considerarsi inerente all'esercizio dell'impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa concretamente iniziare, essendo quindi suscettibili di rientrare nella nozione di strumentalità, ai fini dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, anche le attività meramente preparatorie che per definizione vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi, essendo rimesso in ogni caso al Giudice di merito il necessario accertamento in fatto in ordine alla effettiva riferibilità in concreto (alla stregua degli elementi istruttori acquisiti al giudizio e della specifica situazione di fatto rilevata) dei beni e servizi acquistati all'esercizio della impresa o alle attività preparatorie alla futura produzione di ricavi. Pertanto, ai fini di stabilire se sia detraibile, o meno un'attività di acquisto o di ristrutturazione, ma anche di costruzione, di un bene da adibire all'esercizio dell'impresa, deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo di imposta di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali.

Cassazione n. 23817 del 11/10/2017

Il recupero dell'IVA correlata all'attività di intermediazione finanziaria

Tra le operazioni esenti ai fini dell'applicazione del meccanismo del pro-rata rientrano quelle di finanziamento, previste dall'articolo 10, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972. In particolare queste operazioni:

- se non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa: non devono essere considerate né per la determinazione dell'ammontare delle operazioni esenti, né per la determinazione del volume d'affari (vale a dire non incidono minimamente sul risultato del rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno ed il volume di affari prodotto);
- se formano oggetto dell'attività propria dell'impresa: concorrono sia a determinare l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno che il volume d'affari dell'anno stesso, incidendo così sulla determinazione della percentuale di indetraibilità della imposta (c.d. pro-rata), a meno che l'attività svolta non sia, pur se prevista nell'atto costitutivo, svolta solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria d'impresa.

Cassazione n. 23811 del 11/10/2017

DOTTRINA

È stata avanzata una proposta di riforma dell'IVA da parte della Commissione europea

La Commissione europea, con la comunicazione COM (2017) 566 final, ha proposto al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una riforma che verte sulla modernizzazione del sistema dell'IVA e il suo adattamento alle sfide poste dalla lotta contro la frode, al fine di contribuire allo sviluppo del mercato unico digitale e integrare il programma definito dalla Commissione per un regime di imposta sulle società più equo ed efficiente nell'UE.

Nel quadro del programma per un sistema fiscale equo ed efficiente nell'UE, la Commissione mira a riavviare il sistema dell'IVA per garantire che continui a essere un punto di forza per il futuro.

La presente comunicazione riferisce in merito alle azioni che sono già state intraprese (sezione 2) e fornisce ulteriori dettagli sui passi successivi (sezione 3), comprese le iniziative che saranno adottate quest'anno tra le quali rientrano:

- un pacchetto legislativo sul sistema dell'IVA definitivo per gli scambi business-to-business (B2B) intraunionali;

- una proposta di riforma delle aliquote IVA;
- una proposta intesa a rafforzare gli strumenti esistenti di cooperazione amministrativa in materia di IVA; e
- una proposta di semplificazione delle norme IVA per le PMI.

Documento Commissione Europea n. COM(2017) 566 final del 04/10/2017

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

Il contratto preliminare di compravendita non ha rilievo ai fini del redditometro

L'accertamento del reddito con il metodo sintetico deve basarsi sulla diretta dimostrazione (risultante, solitamente, da un atto formale) dell'effettiva erogazione della spesa e, laddove il pagamento del prezzo non sia avvenuto, l'acquisto non denota una reale disponibilità economica.

Pertanto, la mera conclusione di un contratto preliminare di vendita con previsione del pagamento del prezzo differito nel tempo, non comportando un effettivo esborso di spesa perché non ancora sostenuta dal contribuente nell'anno di imposta, non costituisce esborso di spesa per incremento patrimoniale e, di conseguenza, non assume rilievo ai fini del redditometro.

Cassazione n. 23348 del 06/10/2017

È illegittimo l'accertamento ai soci di una società estinta

E' illegittimo l'accertamento emesso a carico dei soci su imputazione "per trasparenza" del maggior reddito accertato nei confronti di una società estinta (nel caso di specie trattasi di società di persone). Il giudice d'appello confermava il rigetto del ricorso proposto dai soci ritenendo che "*la questione relativa al reddito societario non possa essere rimessa in discussione ... perché tale reddito deriva da un avviso di accertamento contro il quale la società non ha fatto opposizione e quindi è divenuto definitivo*".

Secondo la Suprema Corte:

- in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal Registro delle imprese con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore sicché, eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio;
- con riguardo all'effetto estintivo delle società (sia di persone che di capitali) derivante dalla cancellazione dal Registro delle imprese, occorre far presente che l'articolo 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'articolo 2495, comma 2, del Codice civile è applicabile esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese sia presentata nella vigenza della nuova disciplina.

Resta, invece, fermo che l'estinzione della società:

- non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi,
- ma questi si trasferiscono ai soci (i quali possono in quanto tali essere chiamati a risponderne, però secondo le ordinarie regole di legittimazione attiva e passiva, e senza il litisconsorzio necessario con

la società, ove questa sia già estinta) nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico applicabile.

Cassazione n. 23029 del 02/10/2017

La notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado non è ammissibile

Si ritiene inammissibile il ricorso presentato dal contribuente avverso cartella di pagamento notificato a mezzo posta privata. La Legge 4 agosto 2017 n. 124, all'articolo 1, comma 57, lettera b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, conseguendo così la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada. Ciò comporta che, non avendo natura interpretativa, a questa abrogazione non può essere attribuita un'efficacia retroattiva.

Cassazione n. 23887 del 11/10/2017

Il contribuente ha la facoltà di impugnare il diniego al rimborso per società di comodo

La disciplina relativa alle società di comodo è stata introdotta nel nostro ordinamento per colpire l'abuso della persona giuridica che si verifica quando la società risulta essere uno schermo per tutelare gli interessi personali dei soci ed i beni ad essa intestati non sono "serventi" rispetto allo svolgimento dell'attività economica propria del contratto societario bensì rispetto al diverso godimento, diretto o indiretto, da parte dei soci. Poiché la disciplina relativa alle società non operative si basa su una presunzione legale relativa (che, in quanto tale, inverte l'onere probatorio), è demandato ad ogni società interessata l'onere di fornire la relativa prova, da valutare caso per caso.

Nel caso di specie, la società ricorrente ha dimostrato la legittimità della richiesta di rimborso, fornendo concretamente nel merito la sussistenza delle esimenti che giustificavano il suo diritto a non essere assoggettata alla disciplina delle società di comodo. L'Ufficio, per contro, non ha preso posizione sulla sussistenza o meno di queste circostanze esimenti, limitandosi a negare il diritto al rimborso a causa della mancata presentazione del preventivo interpello disapplicativo che, nell'attuale legislazione, è espressamente considerato facoltativo a partire dal 1 gennaio 2016 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015, ma che già era tale anche nel periodo d'imposta considerato (2012) a seguito dell'introduzione del comma 4-bis D.L. n. 223/06 all'interno dell'articolo 30 della Legge n. 724/94. Pertanto, la norma prevedeva, già allora, la facoltà (può) ma non l'obbligo di proporre interpello disapplicativo sicché la sua mancata proposizione non può, contrariamente a quanto vorrebbe l'Ufficio, incidere sul diritto della contribuente, anche a prescindere dalla sua mancata presentazione, di svolgere le proprie ragioni anche in sede contenziosa e di dimostrarne, così come ha fatto, il fondamento.

E se anche, a maggior prova della sua non obbligatorietà, l'interpello disapplicativo fosse stato proposto, la società avrebbe avuto comunque la facoltà ma non l'onere di impugnare l'eventuale provvedimento di diniego, non potendo il mancato esercizio di questa facoltà determinare conseguenze sfavorevoli in ordine alla sua possibilità di contestare la pretesa fiscale avanti la Commissione Tributaria competente.

C.T.P. Milano n. 4482/5/17 del 26/06/2017